



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

# **REGOLAMENTO MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**



## Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
<b>Art. 1 Principi generali e ambito di applicazione</b> .....	3
<b>Art. 2 Definizioni</b> .....	3
TITOLO II – OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA .....	3
CAPO I – MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO .....	3
<b>Art. 3 Durata e caratteristiche</b> .....	3
<b>Art. 4 Avviso di selezione</b> .....	4
<b>Art. 5 Requisiti di ammissione e incompatibilità</b> .....	4
<b>Art. 6 Iscrizione a singoli insegnamenti di un Master e uditori</b> .....	5
<b>Art. 7 Contributo di iscrizione</b> .....	5
<b>Art. 8 Conseguimento del titolo o attestato finale</b> .....	5
CAPO II – CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE .....	6
<b>Art. 9 Durata e caratteristiche</b> .....	6
<b>Art. 10 Avviso di selezione</b> .....	6
<b>Art. 11 Requisiti di ammissione</b> .....	6
<b>Art. 12 Contributo di iscrizione</b> .....	6
<b>Art. 13 Attestato finale</b> .....	6
TITOLO III – ORGANI E GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA .....	7
CAPO I – ORGANI E FUNZIONI.....	7
<b>Art. 14 Organi</b> .....	7
<b>Art. 15 Commissione Post Laurea</b> .....	7
<b>Art. 16 Dipartimento o Scuola</b> .....	7
<b>Art. 17 Direttore e Comitato Scientifico</b> .....	7
CAPO II – GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA.....	8
<b>Art. 18 Progettazione e attivazione di un Master o di un Corso di perfezionamento</b> .....	8
<b>Art. 19 Attivazione di un Corso di aggiornamento professionale</b> .....	9
<b>Art. 20 Assegnazione dei compiti didattici ai docenti</b> .....	9
<b>Art. 21 Gestione finanziaria dei corsi</b> .....	9
<b>Art. 22 Gestione dei Corsi in collaborazione con Enti esterni</b> .....	10
<b>Art. 23 Monitoraggio dell’offerta formativa post laurea</b> .....	10
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
<b>Art. 24 Norme di rinvio e salvaguardia</b> .....	10
<b>Art. 25 Entrata in vigore</b> .....	10



## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Principi generali e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Verona, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, realizza corsi di alta formazione al termine dei quali è rilasciato il titolo di Master universitario di primo e di secondo livello e sviluppa iniziative formative destinate all'educazione degli adulti e alla formazione continua dei lavoratori attivando Corsi di perfezionamento e Corsi di aggiornamento professionale.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione, la gestione e l'organizzazione:
  - a) dei Master universitari di primo e di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 e del Regolamento Didattico di Ateneo;
  - b) dei Corsi di perfezionamento e dei Corsi di aggiornamento professionale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, della Legge n. 341 del 1990 e del Regolamento Didattico di Ateneo.

### Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
  - a) per *Università o Ateneo*, l'Università degli Studi di Verona;
  - b) per *Master*, i corsi di formazione e di alta qualificazione formativa successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali;
  - c) per *Corsi di Perfezionamento*, i percorsi formativi successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo che rispondono ad esigenze di approfondimento specialistico;
  - d) per *Corsi di Aggiornamento professionale*, i percorsi formativi rivolti prevalentemente a persone già inserite nel mondo del lavoro, che rispondono ad esigenze di adeguamento delle conoscenze o di riqualificazione professionale a cui si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo;
  - e) per *crediti formativi universitari (CFU)*, la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste nei corsi disciplinati dal presente regolamento;
  - f) per *crediti formativi professionali (CFP)*, la misura del lavoro di apprendimento per l'acquisizione di specifiche competenze volte a sviluppare la qualità, l'efficienza e la professionalità nel suo complesso;
  - g) per *attività formativa* ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale o professionale degli studenti;
  - h) per *unità di apprendimento*, un insieme autonomo di attività formative che usualmente comprende insegnamenti, laboratori, project work, stage e prova finale;
  - i) per *insegnamento*, un insieme organico di attività formative che usualmente comprendono lezioni ed esercitazioni;
  - j) per *modulo*, una parte in cui può essere suddivisa un'attività formativa.

## TITOLO II – OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA

### CAPO I – MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

#### Art. 3 Durata e caratteristiche

1. I Master hanno durata annuale o biennale. L'attività complessiva, comprensiva dell'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede un totale di almeno 1500 ore di formazione, corrispondenti a 60 CFU, di cui almeno 240 ore di didattica frontale.



2. I Corsi di perfezionamento hanno durata variabile a seconda dell'articolazione didattica e delle competenze che il corso intende fornire. L'attività complessiva, comprensiva dell'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale prevede un totale di almeno 150 ore di formazione, corrispondenti a 6 CFU, fino ad un massimo di 750 ore, corrispondenti a 30 CFU.
3. I Master possono essere strutturati in unità di apprendimento, fruibili singolarmente come Corsi di perfezionamento. I CFU acquisiti con il superamento della prova finale del Corso di perfezionamento possono essere riconosciuti nelle riedizioni del Master stesso.
4. Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera e possono essere strutturate in moduli. Ciascun modulo deve prevedere almeno un CFU che corrisponde ad un minimo di 4 e ad un massimo di 10 ore di didattica frontale con, rispettivamente, da 21 a 15 ore di impegno personale dello studente. Il rapporto scelto è applicato per l'intero Corso.
5. Le attività formative del Master si svolgono a partire dall'inizio dell'anno accademico e si concludono entro il 31 dicembre successivo all'anno accademico di attivazione. In caso di Master biennali le attività si concludono entro il 31 dicembre successivo all'anno accademico di attivazione del secondo anno.
6. Le attività formative del Corso di perfezionamento si svolgono a partire dall'inizio dell'anno accademico oppure da febbraio o da maggio dell'anno solare successivo e si concludono entro due mesi dallo svolgimento dell'ultima attività didattica prevista e comunque entro il 31 dicembre successivo all'anno accademico di attivazione.
7. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun Corso che non può essere inferiore al 70% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza, salvo i casi di prolungata malattia, gravidanza o maternità/paternità. In tali circostanze, su istanza dell'interessato, è concessa la sospensione e l'iscritto potrà ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione dell'anno accademico successivo, se attivata.
8. Qualora siano previste attività didattiche a distanza in misura superiore al 30% dovranno obbligatoriamente essere svolti in presenza almeno un accertamento in itinere e la valutazione finale.
9. Sono fatte salve diverse caratteristiche o tempistiche dovute a specifiche esigenze formative professionali, a normativa nazionale o ad accordi internazionali valutate dalla Commissione Post Laurea.

#### **Art. 4 Avviso di selezione**

1. L'Ateneo emana appositi avvisi di selezione per la partecipazione ai Master e ai Corsi di perfezionamento e li rende disponibili sul proprio sito. Gli avvisi contengono:
  - a) l'elenco dei corsi attivati con l'indicazione della denominazione, del livello (per i Master), della durata, del numero di crediti complessivi e della sede di svolgimento;
  - b) il contenuto di ciascun corso e gli obiettivi formativi;
  - c) il numero minimo e numero massimo di studenti ammissibili;
  - d) i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione, i termini e le modalità di iscrizione;
  - e) la data e le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
  - f) l'ammontare dei contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
  - g) la struttura del corso e la modalità di svolgimento della prova finale;
  - h) ogni altra ulteriore informazione utile.

#### **Art. 5 Requisiti di ammissione e incompatibilità**

1. Per accedere ai Master di primo livello e ai Corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di:
  - a) laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999;
  - b) titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
  - c) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per accedere ai Master di secondo livello occorre essere in possesso di:
  - a) laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;
  - b) titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.



3. Ai soli fini dell'ammissione al Master o al Corso di perfezionamento l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è altresì valutata dal Comitato Scientifico di cui all'art. 17.
4. Può essere consentita l'iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale purché, in caso di iscrizione ad un Master, per lo stesso anno accademico non si configuri una doppia iscrizione.
5. In relazione alle caratteristiche e agli obiettivi dei Corsi possono essere richiesti ulteriori requisiti o titoli di accesso. L'ammissione ai Master e ai Corsi perfezionamento di area medica e sanitaria che prevedano, nel programma formativo, attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti è subordinata anche al possesso dell'abilitazione professionale.
6. L'iscrizione ad un Master è incompatibile con l'iscrizione ad un altro corso di studio universitario che rilasci un titolo accademico. E' fatta salva la possibilità di rinuncia.

#### **Art. 6 Iscrizione a singoli insegnamenti di un Master e uditori**

1. Gli insegnamenti dei Master possono essere offerti anche nella forma di insegnamenti singoli a coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso. Gli insegnamenti ai quali è possibile iscriversi, il periodo di lezione, il numero massimo di iscrizioni ed il contributo richiesto sono indicati nell'avviso di selezione del Master. Di un Master possono essere frequentati insegnamenti singoli per un massimo di 20 CFU ad iscritto.
2. Gli iscritti agli insegnamenti singoli possono sostenere le verifiche di profitto e ottenere il certificato di superamento attestante il numero di CFU acquisiti. Le verifiche possono prevedere una votazione in trentesimi.
3. I soggetti privi dei requisiti di accesso, ove previsto, possono essere ammessi alla frequenza del Master o del Corso di perfezionamento in qualità di uditori. Tale previsione è indicata nei relativi avvisi di selezione, unitamente al numero massimo di iscrizioni e al contributo richiesto. L'uditore non può essere ammesso a svolgere l'attività assistenziale su pazienti, partecipare ai laboratori e frequentare gli stage.
4. Gli iscritti a singoli insegnamenti di un Master e gli uditori non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero. In caso di mancata attivazione del Master non saranno attivati insegnamenti singoli.

#### **Art. 7 Contributo di iscrizione**

1. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo specifico previsto per ciascun Master e Corso di perfezionamento. Per contributi superiori a 1.000€ possono essere previste più rate, massimo tre.
2. A copertura totale o parziale del contributo di iscrizione possono essere previste delle agevolazioni.
3. Il contributo versato non sarà restituito.
4. Lo studente non in regola con i pagamenti non potrà essere ammesso a frequentare il Corso né a sostenere la prova finale.

#### **Art. 8 Conseguimento del titolo o attestato finale**

1. Al termine del Master, agli iscritti che abbiano assolto l'obbligo di frequenza, superato le eventuali prove intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il titolo accademico di Master universitario di I o di II livello. Se il Master è stato attivato in collaborazione con altre istituzioni di alta formazione, il titolo potrà essere un titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. Al termine del Corso di perfezionamento, agli iscritti che abbiano assolto all'obbligo di frequenza, superato le eventuali prove intermedie e la prova finale verrà rilasciato un attestato di frequenza.
3. Il giudizio complessivo sul percorso è espresso con le seguenti valutazioni: sufficiente, discreto, buono, ottimo. Per le eventuali verifiche periodiche e per la prova finale può essere prevista una votazione in trentesimi. La prova finale può essere ripetuta una sola volta.



## CAPO II – CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

### Art. 9 Durata e caratteristiche

1. I Corsi di aggiornamento professionale hanno durata variabile a seconda dell'articolazione didattica e delle competenze che il corso intende fornire. Sono finalizzati all'aggiornamento professionale e culturale degli adulti e alla formazione continua dei lavoratori e sono attivati in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici o privati.
2. L'attività complessiva si misura in ore a cui possono essere attribuiti CFU e/o, sulla base degli accordi, crediti formativi professionali. In caso di attribuzione di CFU si fa riferimento al comma 4 dell'art. 3 per quanto compatibile.
3. Le attività formative si svolgono a partire dall'inizio dell'anno accademico e si concludono entro due mesi dallo svolgimento dell'ultima attività didattica prevista e comunque entro il 31 dicembre successivo all'anno accademico di attivazione.
4. La frequenza è obbligatoria per una percentuale fissata per ciascun Corso che non può essere inferiore al 70% del monte ore previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza.
5. Possono essere previste attività didattiche a distanza. Se in misura superiore al 30% il Corso dovrà obbligatoriamente prevedere la prova finale e il suo svolgimento in presenza.
6. Durante un anno accademico possono essere erogate più edizioni di uno stesso Corso di aggiornamento professionale.

### Art. 10 Avviso di selezione

1. Per la partecipazione ai Corsi di aggiornamento professionale l'Ateneo può emanare appositi avvisi di selezione e li rende disponibili sul proprio sito. Gli avvisi contengono:
  - a) l'elenco dei corsi attivati con l'indicazione della denominazione, della durata, del numero di ore, degli eventuali crediti complessivi e della sede di svolgimento;
  - b) il contenuto di ciascun corso e gli obiettivi formativi;
  - c) il numero minimo e numero massimo di studenti ammissibili;
  - d) i titoli riconosciuti idonei per l'ammissione, i termini e le modalità di iscrizione;
  - e) la data e le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
  - f) l'ammontare dei contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni previste;
  - g) la struttura del corso e, ove prevista, la modalità di svolgimento della prova finale;
  - h) ogni altra ulteriore informazione utile.

### Art. 11 Requisiti di ammissione

1. Per accedere ai Corsi di aggiornamento professionale occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. In relazione alle caratteristiche e agli obiettivi di tali Corsi possono essere richiesti ulteriori requisiti o titoli di accesso.

### Art. 12 Contributo di iscrizione

1. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo specifico previsto per il Corso di aggiornamento professionale. Per contributi superiori a 1.000€ possono essere previste più rate, massimo tre.
2. A copertura totale o parziale del contributo di iscrizione possono essere previste delle agevolazioni.
3. Il contributo versato non sarà restituito.
4. Lo studente non in regola con i pagamenti non potrà essere ammesso a frequentare il Corso.

### Art. 13 Attestato finale

1. Al termine dei Corsi di aggiornamento professionale, agli iscritti che abbiano assolto all'obbligo di frequenza verrà rilasciato un attestato di frequenza. L'attribuzione dei CFU e/o dei crediti formativi professionali sarà subordinata al sostenimento e superamento di una prova finale.



## TITOLO III – ORGANI E GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

### CAPO I – ORGANI E FUNZIONI

#### Art. 14 Organi

1. Sono Organi che intervengono nella progettazione, attivazione e organizzazione dei Corsi di cui al presente Regolamento:
  - a) la Commissione Post Laurea;
  - b) i Dipartimenti interessati e, ove costituite, le Scuole interessate;
  - c) il Direttore ed il Comitato Scientifico del Corso.

#### Art. 15 Commissione Post Laurea

1. La Commissione indirizza e promuove lo sviluppo dell'offerta formativa post laurea d'Ateneo.
2. Sono compiti della Commissione:
  - a) condurre analisi del mercato del lavoro e del relativo fabbisogno formativo al fine di stimolare la progettazione di Corsi che rispondano alle esigenze del territorio sia in termini occupazionali, sia in termini di aggiornamento professionale;
  - b) elaborare, anche ai fini dell'assicurazione della qualità, linee guida d'Ateneo per la progettazione, l'attivazione e l'organizzazione dei Corsi di cui al presente regolamento;
  - c) approvare i progetti preliminari di Master e di Corsi di perfezionamento di cui all'art. 18;
  - d) chiedere parere al/i Dipartimento/i e alla/e Scuola/e interessati in merito alle proposte di attivazione e di riedizione di Master e di Corsi di perfezionamento;
  - e) approvare, sentiti i Dipartimenti e le Scuole interessate, le proposte di attivazione e di riedizione di Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di aggiornamento professionale;
  - f) sottoporre annualmente al parere del Senato accademico e all'approvazione del Consiglio di amministrazione le proposte di attivazione e di riedizione di Master e di Corsi di Perfezionamento;
  - g) nominare per ciascun Corso il Direttore, scegliendolo tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Ateneo ed il Comitato Scientifico composto da almeno tre componenti, compreso il Direttore, costituito per la maggioranza da docenti o ricercatori dell'Ateneo;
  - h) monitorare periodicamente l'andamento dei Corsi di cui al presente regolamento e relazionare al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.
3. La Commissione Post Laurea è nominata dal Rettore, che ne indica il Presidente, ed è composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascuna Macroarea. Il Presidente ed i Componenti rimangono in carica tre anni accademici e sono rinnovabili.

#### Art. 16 Dipartimento o Scuola

1. I Dipartimenti interessati e, ove costituite, le Scuole interessate:
  - a) esprimono parere sulle proposte di attivazione o di riedizione di Corsi di cui al presente regolamento;
  - b) approvano il piano didattico e il costo delle docenze per ciascun Corso.

#### Art. 17 Direttore e Comitato Scientifico

1. Sono organi dei Corsi di cui al presente regolamento il Direttore e il Comitato Scientifico.
2. Il Direttore è il responsabile del Corso, del coordinamento e dell'organizzazione della didattica e della gestione finanziaria.
3. Il Comitato Scientifico:
  - a) indirizza le attività e il loro coordinamento;
  - b) definisce i criteri di valutazione e le modalità di espletamento delle procedure di selezione dei docenti esterni ed è di norma commissione di valutazione nelle procedure selettive riguardanti il Corso;
  - c) definisce i criteri di valutazione e le modalità di espletamento della procedura di ammissione, di eventuali verifiche intermedie e della prova finale e si esprime in merito all'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero;
  - d) si esprime in merito al riconoscimento allo studente di eventuali crediti;



- e) individua gli eventuali referenti per le attività di stage.
4. Nelle votazioni del Comitato Scientifico, in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

## CAPO II – GESTIONE DEI CORSI POST LAUREA

### Art. 18 Progettazione e attivazione di un Master o di un Corso di perfezionamento

1. I professori o i ricercatori di ruolo dell'Ateneo possono presentare alla Commissione Post Laurea per una preventiva valutazione, un progetto preliminare di Master o di Corso di perfezionamento contenente:
  - a) tipologia del corso e denominazione;
  - b) figure professionali di riferimento e possibili sbocchi occupazionali;
  - c) obiettivi formativi;
  - d) eventuali proposte di convenzione con altre istituzioni;
  - e) situazione concorrenziale in termini di offerte formative analoghe nel territorio di riferimento;
  - f) numero stimato di potenziali interessati per edizione e ipotetico prezzo di mercato del Corso;
  - g) elementi a supporto e garanzia della qualità della didattica.
2. Il progetto preliminare è presentato, di norma, entro il 30 novembre dell'anno accademico precedente all'attivazione. In caso di riedizione entro tale data sarà sufficiente esprimere la volontà di riproporre il Corso.
3. I professori e ricercatori che hanno ricevuto una valutazione positiva in merito al progetto preliminare presentato, dovranno perfezionare la proposta di attivazione del Corso e presentarla entro il 28 febbraio dell'anno di attivazione del Corso, indicando in particolare, il piano didattico, il piano finanziario con indicazione del numero minimo di iscritti per l'attivazione, dei contributi proposti per l'iscrizione, comprensivi di eventuali agevolazioni previste, e di ogni altra informazione prevista dalla Commissione Post Laurea.
4. Le proposte di attivazione di Master e di Corsi di perfezionamento dell'area medica e sanitaria che prevedono nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti dovranno contenere anche l'autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte delle Aziende Ospedaliere e delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate in cui le stesse si svolgeranno.
5. I Direttori dei Corsi che intendono proporre la riedizione del Corso già attivato negli anni accademici precedenti presentano entro il 28 febbraio, unitamente al perfezionamento della proposta, una breve relazione sull'edizione precedente comprensiva dei risultati della valutazione da parte dei corsisti. Qualora la proposta di riedizione contenga modifiche sostanziali rispetto all'edizione precedente dovrà seguire l'iter di una nuova attivazione. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni riguardanti:
  - a) la denominazione;
  - b) gli obiettivi formativi e, per i Master, il livello;
  - c) l'articolazione delle attività all'interno del piano formativo o la durata.
6. Le proposte di attivazione e di riedizione sono approvate dalla Commissione Post Laurea, sentito il parere dei Dipartimenti interessati o, ove costituite, dalle Scuole interessate, che ne approvano i piani didattici.
7. Le proposte di attivazione e di riedizione approvate dalla Commissione Post Laurea, vengono sottoposte al parere del Senato accademico e all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 31 maggio dell'anno accademico precedente l'attivazione del Corso.
8. Per attivare un Master o un Corso di perfezionamento il numero minimo di iscritti paganti il contributo per intero deve essere di almeno dieci. Su valutazione della Commissione Post Laurea è fatta salva una diversa previsione per i Corsi di area medica o, più in generale, tutti i Corsi che per le loro peculiarità devono contenere il numero degli iscritti. In tutti i casi il numero deve essere tale da garantire la sostenibilità finanziaria del Corso stesso.
9. Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto la scadenza potrà essere prorogata fino ad un massimo di 30 giorni per una volta.
10. Non può essere attivato un Corso che per due cicli consecutivi non è stato erogato per mancanza di iscritti.





#### **Art. 19 Attivazione di un Corso di aggiornamento professionale**

1. I professori o i ricercatori di ruolo dell'Ateneo possono presentare una proposta di attivazione di un Corso di aggiornamento professionale o di una riedizione alla Commissione Post Laurea.
2. La proposta di attivazione dovrà contenere:
  - a) denominazione del Corso,
  - b) figure professionali di riferimento e possibili sbocchi occupazionali,
  - c) eventuali proposte di convenzione,
  - d) obiettivi formativi,
  - e) piano didattico,
  - f) piano finanziario,
  - g) contributo di iscrizione richiesto,
  - h) ente interessato o che collabora all'attivazione,
  - i) in caso di riedizione, la relazione sull'edizione precedente
  - j) ogni altra informazione prevista dalla Commissione Post Laurea.
3. La proposta di attivazione, per i Corsi da erogare nel primo semestre, dovrà essere sottoposta alla Commissione Post Laurea entro il 30 aprile dell'anno accademico precedente all'attivazione del Corso. Per i Corsi da erogare nel secondo semestre la scadenza è fissata al 30 novembre dell'anno accademico di attivazione del Corso.
4. Le proposte di attivazione e di riedizione sono approvate dalla Commissione Post Laurea, sentito il parere dei Dipartimenti interessati o, ove costituite, dalle Scuole interessate, che ne approvano i piani didattici.
5. Per attivare un Corso di aggiornamento professionale il numero minimo di iscritti paganti il contributo per intero deve essere di almeno dieci. Su valutazione della Commissione Post Laurea è fatta salva una diversa previsione per i Corsi di area medica o, più in generale, tutti i Corsi che per le loro peculiarità devono contenere il numero degli iscritti. In tutti i casi il numero deve essere tale da garantire la sostenibilità finanziaria del Corso stesso.
6. Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto la scadenza potrà essere prorogata fino ad un massimo di 30 giorni per una volta.

#### **Art. 20 Assegnazione dei compiti didattici ai docenti**

1. Il corpo docente dei Corsi di cui al presente regolamento è composto da professori e ricercatori dell'Ateneo e da esperti esterni.
2. Le strutture accademiche competenti approvano l'impegno dei propri professori e ricercatori nei Corsi. Ai fini dell'attribuzione dei relativi compiti didattici si applica il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari.
3. Ai fini della stipula dei contratti di diritto privato si applica il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Il compenso orario per le docenze è stabilito, nei limiti normativi e del budget disponibile, nel piano didattico. Per la liquidazione del compenso ciascun docente è tenuto a fornire, con le modalità stabilite dall'Ateneo, attestazione dell'avvenuto svolgimento delle attività.
5. Nei Master e nei Corsi di perfezionamento la copertura dei CFU di didattica deve essere garantita da personale dell'Ateneo rispettivamente nella misura del 20% e del 10%, salvo casi particolari da sottoporre alla Commissione Post Laurea.

#### **Art. 21 Gestione finanziaria dei corsi**

1. La copertura finanziaria dei costi relativi ai singoli Corsi di cui al presente regolamento è assicurata:
  - a) dai contributi di iscrizione;
  - b) da erogazioni di enti o soggetti esterni;
  - c) da risorse assicurate dai Dipartimenti;
  - d) da eventuali residui derivanti da edizioni precedenti.
2. L'Ateneo trattiene a titolo di rimborso spese generali 500€ per ogni iscritto a Master o il 10% del contributo di iscrizione per ogni iscritto ad altri Corsi, anche nel caso in cui questi siano interamente finanziati con fondi erogati da Enti esterni e non comportino per gli iscritti il versamento del contributo di iscrizione.



3. Eventuali margini economici registrati al termine delle attività del Corso restano nelle disponibilità del Direttore del Corso e sono da destinare a riedizioni del Corso o a sostegno della ricerca scientifica.

**Art. 22 Gestione dei Corsi in collaborazione con Enti esterni**

1. Tutti i Corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzati e gestiti con la collaborazione di enti esterni, previa lettera di intenti o stipula di apposita convenzione. I Master, previa convenzione, possono prevedere anche il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. L'organizzazione dei Corsi di cui al presente regolamento può essere assegnata ad un Ente esterno, previa convenzione con cui vengono regolamentati gli aspetti organizzativi ed economici.

**Art. 23 Monitoraggio dell'offerta formativa post laurea**

1. Concluso il Corso il Direttore redige una breve relazione sulle attività svolte e sul grado di soddisfazione dei partecipanti. Nel caso di riedizioni del Corso, ogni tre anni il Direttore redige un rapporto di monitoraggio del Corso, comprensivo di un'analisi sull'occupazione dei corsisti, individuando le possibili azioni di miglioramento anche in ottica dell'assicurazione della qualità.
2. La Commissione Post Laurea elabora e sottopone al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione con cadenza almeno triennale una relazione sullo stato dell'offerta formativa post laurea di Ateneo, evidenziando criticità e possibili ambiti di miglioramento.

**TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24 Norme di rinvio e salvaguardia**

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

**Art. 25 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Le convenzioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza ovvero fino alla disattivazione del Corso.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il "Regolamento per la disciplina dei corsi per Master Universitari" emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 2213/2007 Prot. n. 28344 del 28/06/2007 e il "Regolamento Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale" emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 601/2003 Prot. n. 9053 del 24/03/2003.